



Deliberazione n. <b>196</b>	Seduta del <b>13 FEB. 2020</b>
<b>Aggiornamento del "Regolamento del patrocinio legale dei dipendenti e dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza"</b>	

Il Direttore Generale  
Mario Nicola Francesco Alparone

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Stefano Piero Scarpetta

Direttore Sanitario: Laura Radice

Direttore Sociosanitario: Gianluca Peschi

**Richiamata** la delibera n. 1 del 2.1.2019 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. XI/1073 del 17.12.2018, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Mario Nicola Francesco Alparone;

**Atteso** che con deliberazione n. X/4485 del 10/12/2015 della Giunta Regione Lombardia, in attuazione della L.R. n. 23/2015, è stata costituita a far data dal 01/01/2016 l'ASST di Monza, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed incorporante, oltre al Presidio Ospedaliero di Monza ed a quello di Desio, anche strutture sanitarie e sociosanitarie già facenti capo all'ex ASL di Monza e Brianza ed all'ex ASL Milano 1;

**Richiamata** la deliberazione n. 584 del 30 ottobre 2012 con cui è stato approvato il "Regolamento del patrocinio legale dei dipendenti e dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza", volto a disciplinare le procedure sia per garantire ai dipendenti l'adempimento delle disposizioni dei CCNLL 1998-2001 (dell'area della dirigenza medica e veterinaria e dell'area della dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale), nonché del CCNL del Comparto (sottoscritto il 20.09.2001 ed integrativo del CCNL stipulato in data 07.04.1999) in materia di patrocinio legale, sia per definire per l'Azienda le modalità ed i criteri per gli affidamenti dei servizi legali;

**Richiamata** altresì la deliberazione n. 1494 del 31/10/2019, con cui il succitato Regolamento è stato aggiornato alla luce delle nuove disposizioni legislative e normative introdotte nel tempo;

**Considerato** che, successivamente alla suddetta data, è stato sottoscritto il nuovo CCNL dell'Area Sanità - triennio 2016-2018 (entrato in vigore il 20/12/2019), che ha modificato in parte l'articolo di riferimento dell'istituto del patrocinio legale (ora art. 67) e che testualmente recita:



1. *“L'azienda e Ente nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.*
2. *Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Azienda o Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.*
3. *L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizione di procedibilità nei giudizi di responsabilità.*
4. *I costi sostenuti dall'Azienda o ente in applicazione dei commi 1, 2 e 3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità civile).*
5. *L'Azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda o Ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3”.*
6. *È confermata la disapplicazione dell'art. 41 del DPR 270/1987”;*

**Considerata**, pertanto, la necessità di aggiornare il “Regolamento del patrocinio legale dei dipendenti e dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza” alla luce del suddetto nuovo articolo;

**Dato atto** altresì che il presente provvedimento, in quanto tale, non comporta oneri per il bilancio aziendale;

**Preso atto** dell'attestazione del Responsabile del Procedimento – Direttore della S.C. Affari Generali e Legali - circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs 502/92 e ss.mm.ii. ed art. 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;



**DELIBERA**

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di aggiornare il “*Regolamento del patrocinio legale dei dipendenti e dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza*”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alla luce del nuovo CCNL dell’Area Sanità - Triennio 2016-2018 (entrato in vigore il 20/12/2019) che ha modificato l’articolo di riferimento dell’istituto del patrocinio legale;
2. di dare atto che il presente provvedimento, in quanto tale, non comporta oneri per il bilancio aziendale;
3. di dare mandato al Responsabile del Procedimento – Direttore della S.C. Affari Generali e Legali - per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;
4. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all’Albo dell’A.S.S.T. di Monza ai sensi dell’art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

---

---

IL DIRETTORE GENERALE  
(Mario Nicola Francesco Alparone)

Esprimono parere favorevole:

Direttore Amministrativo: Stefano Piero Scarpetta

Direttore Sanitario: Laura Radice

Direttore Sociosanitario: Gianluca Peschi

Copia non



Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 196 del 13 FEB. 2020

**Oggetto:** Aggiornamento del “Regolamento del patrocinio legale dei dipendenti e dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza”

**Il Responsabile del Procedimento**  
(Direttore S.C. Affari Generali e Legali)  
Marta Viganò

**Visto di congruità tecnica di competenza**  
(Direttore Dipartimento Amministrativo)  
Luigi G. Rossi

**Parere in ordine alla regolarità contabile**  
(Il Direttore S.C. Economico Finanziaria)  
Toni Genco

Copia non utilizzabile per fini legali



**REGOLAMENTO DEL PATROCINIO LEGALE  
DEI DIPENDENTI E DELL'AZIENDA SOCIO SANITARIA  
TERRITORIALE (ASST) DI MONZA**

Indice:

<b>NORMATIVA DI RIFERIMENTO</b>	<b>pag.2</b>
<i>Art.1 - Norme generali</i>	<i>pag.2</i>
<i>Art.2 - Adempimenti dell'Azienda: autorizzazione e diniego del patrocinio legale</i>	<i>pag.3</i>
<i>Art.3 - Conflitto di interessi</i>	<i>pag.3</i>
<i>Art.4 - Formazione elenco legali fiduciari dell'Azienda</i>	<i>pag.4</i>
<i>Art.5 - Affidamento degli incarichi ai legali</i>	<i>pag.4</i>
<i>Art.6 - Scelta del legale da parte del dipendente</i>	<i>pag.5</i>
<i>Art.7 - Polizze personali dei dipendenti</i>	<i>pag.5</i>
<i>Art.8 - Rimborso all'Azienda delle spese legali in caso di condanna del dipendente</i>	<i>pag.5</i>
<i>Art.9 - Rimborso spese legali al dipendente in caso di conclusione favorevole del procedimento</i>	<i>pag.6</i>
<i>Art.10 - Consulenze tecniche</i>	<i>pag.6</i>
<i>Art.11 - Surrogazione dell'Azienda al dipendente nel chiedere all'assicurazione il rimborso degli oneri difensivi sostenuti per la sua difesa</i>	<i>pag.7</i>
<i>Art.12 - Medici in formazione specialistica</i>	<i>pag.7</i>
<i>Art.13 - Obbligatorietà</i>	<i>pag.7</i>



**Normativa di riferimento**

Le fonti giuridiche dell'istituto del patrocinio legale dei dipendenti del SSN hanno natura contrattuale, essendo rinvenibili nei CC.NN.LL della Dirigenza e del Comparto.

L'art. 67 del CCNL dell'Area Sanità - triennio 2016-2018 (entrato in vigore il 20/12/2019), così prevede:

1. *"L'azienda e Ente nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.*
2. *Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Azienda o Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.*
3. *L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizione di procedibilità nei giudizi di responsabilità.*
4. *I costi sostenuti dall'Azienda o ente in applicazione dei commi 1, 2 e 3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità civile).*
5. *L'Azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda o Ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3".*
6. *È confermata la disapplicazione dell'art. 41 del DPR 270/1987.*

L'art.25 del CCNL della Dirigenza Professionale Tecnica ed Amministrativa dell'08.06.2000 così prevede:

1. *"L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per*



*fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.*

2. *Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'Azienda, o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, proscioltto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.*
3. *L'Azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato, per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda per la sua difesa".*

Analogia disposizione è contenuta nell'art.26 del CCNL del Comparto sottoscritto il 20.09.2001 ed integrativo del CCNL stipulato in data 07.04.1999 (articolo confermato anche dal nuovo CCNL del Comparto Sanità - triennio 2016-2018 sottoscritto il 21.05.2018, in quanto non espressamente disapplicato).

Negli articoli succitati si fa riferimento alle tariffe ordinistiche, che, tuttavia, sono state abrogate dall'art.9, c.1. DL 24.01.2012 n.1, convertito con modifiche dalla L. 24.03.2012, n. 27. Attualmente è applicabile il decreto 10/03/2014, n. 55 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247" e s.m.i.

Il presente Regolamento disciplina anche il conferimento degli incarichi da parte dell'Azienda.

#### **Art. 1**

#### **Norme generali**

Il dipendente dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza (d'ora innanzi Azienda), che abbia formale conoscenza di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei propri compiti, che intenda avvalersi del contributo totale dell'Azienda agli oneri di difesa, deve dare comunicazione dell'avvio di detto procedimento alla Struttura Semplice Avvocatura e Gestione Assicurazioni e Sinistri (da ora Ufficio) compilando la richiesta di patrocinio legale (all. 1), unendo copia dell'atto notificatogli, dal quale dovrà emergere con assoluta certezza che il fatto per il quale è stato avviato il procedimento non sia in conflitto con gli interessi dell'Azienda e che sia inerente alle mansioni svolte al suo interno. Tale comunicazione deve avvenire nel più breve tempo possibile e comunque nel termine massimo di dieci giorni lavorativi dalla notifica.

L'Azienda assume a proprio carico, verificata l'assenza di conflitti di interesse con il dipendente, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, fornendo l'assistenza di un legale. Il dipendente potrà scegliere un legale nell'elenco degli avvocati



convenzionati con l'Azienda per il patrocinio legale o, in alternativa, optare per un avvocato di sua fiducia, secondo le modalità e le precisazioni riportate nell'art. 6.  
L'elenco dei legali fiduciari dell'Azienda è visionabile sul sito aziendale.  
L'assistenza è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.

**Art. 2**

***Adempimenti dell'Azienda: autorizzazione e diniego del patrocinio legale***

1. L'Ufficio, ricevuta comunicazione da parte del dipendente dell'inizio del procedimento giudiziario, deve preliminarmente valutare la sussistenza delle seguenti essenziali ed imprescindibili condizioni:
  - se ricorra la necessità di tutelare i propri diritti e propri interessi e la propria immagine;
  - la diretta connessione del contenzioso processuale alla carica espletata o all'ufficio rivestito dal dipendente;
  - la carenza di conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e l'Azienda.
2. L'Ufficio comunicherà al dipendente l'esito della valutazione di cui al comma precedente, nonché:
  - l'assunzione a proprio carico degli oneri di difesa, con possibilità di scelta del legale (art. 1);
  - il diniego di accoglimento dell'istanza di patrocinio legale con riserva, all'esito del procedimento giudiziario, di definitiva valutazione in merito, qualora l'Azienda non ritenga sussistere i presupposti legittimanti l'istanza, segnatamente sotto il profilo del conflitto d'interessi.

**Art. 3**

***Conflitto di interessi***

Ai fini dell'individuazione del conflitto d'interessi, l'Azienda terrà conto esclusivamente dei fatti in contestazione, indipendentemente da ogni valutazione circa l'esito del procedimento giudiziario; tali fatti non devono quindi essere riferibili alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Azienda bensì configurarsi, ove non meramente indifferenti rispetto all'Azienda, in posizione antinomica rispetto ad essa, in quanto devianti dalla cura del pubblico interesse perseguito dall'Azienda medesima.

A titolo meramente esemplificativo, si ha quindi conflitto d'interessi nei seguenti casi:

- attivazione del procedimento giudiziario nei confronti del dipendente ad opera dell'Azienda;
- costituzione di parte civile o la possibilità di costituirsi quale parte civile dell'Azienda nei confronti del dipendente;
- apertura di un procedimento disciplinare a carico del dipendente per il fatto contestato in sede giudiziaria;
- qualora si ravvisi comunque contrapposizione tra finalità o conseguenza dell'azione del dipendente e interesse dell'Azienda oppure estraneità dell'Azienda rispetto all'agire del dipendente;



- apertura di un giudizio innanzi la Corte dei Conti per gli stessi fatti oggetto del giudizio penale/civile.

**Art. 4**

***Formazione elenco legali fiduciari dell'Azienda***

L'elenco degli avvocati è custodito presso l'Ufficio ed è costituito, nella prima fase di avvio del presente Regolamento, dai professionisti che hanno collaborato con l'Azienda, in tale specifico ambito, nell'ultimo biennio.

In particolare trattasi di elenco di candidati avvocati, dal quale l'Azienda potrà attingere, in rapporto alle proprie necessità, per il conferimento di incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell'Azienda o di suoi dipendenti, nonché di patrocinio in vertenze e procedure stragiudiziali, compresi organismi di mediazione, collegi arbitrali, etc.

I professionisti interessati ad essere inseriti nell'elenco dei legali fiduciari aziendali, potranno far pervenire all'Azienda, in qualsiasi momento, una richiesta di collaborazione (all. 2), indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza via Pergolesi 33 - 20900 Monza.

Possono presentare domanda i professionisti che risultino in possesso, tra gli altri, dei seguenti requisiti (da indicare nella richiesta di collaborazione, attraverso una autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 e s.m.i.):

- iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno cinque anni;
- non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- assenza di conflitto di interessi con l'Azienda, consistente nel non aver rapporti di patrocinio in essere contro l'Azienda e nell'impegnarsi a non assumerne per tutta la durata dell'iscrizione all'elenco;
- esperienza documentata almeno quinquennale nell'ambito del contenzioso civile e/o penale e/o amministrativo. Dovrà emergere in modo evidente l'esperienza negli ambiti della Pubblica Amministrazione (pubblico impiego e/o appalti, etc.) e/o del contenzioso da responsabilità sanitaria;
- requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.).

I professionisti devono previamente comunicare all'Azienda la misura del compenso per l'incarico affidato attraverso un preventivo di massima, rendendosi disponibili a pattuire con l'Azienda i compensi sulla base dei parametri ministeriali adottati con decreto ministeriale 10.03.2014, n. 55 e s.m.i.

L'Azienda si riserva la facoltà di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà l'automatica esclusione dall'elenco e le ulteriori conseguenze previste dalla normativa vigente.

Sarà inoltre disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- ne facciano richiesta scritta;
- abbiano perso uno o più requisiti per l'iscrizione;
- abbiano assolto con negligenza o malafede l'incarico loro conferito;
- siano comunque responsabili di gravi inadempienze.



**Art. 5**

***Affidamento degli incarichi ai legali***

L'iscrizione all'elenco di cui all'art. 4 non dà in alcun modo titolo o diritto al professionista a pretese di assegnazione di incarichi da parte dell'Azienda.

L'Azienda, nel conferimento dell'incarico, farà riferimento ad alcuni criteri, tra i quali:

- curriculum professionale del/dei professionisti;
- esperienza consolidata nell'ambito della materia oggetto dell'incarico;
- collaborazioni con Aziende Sanitarie (consulenza e patrocinio);
- rapporti continuativi e di reciproca fiducia con l'Azienda;
- pregressa proficua collaborazione;
- modalità di svolgimento del servizio;
- economicità complessiva del servizio.

L'Azienda si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco, in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile, di tale particolare complessità specialistica da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza, oppure nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle Compagnie di Assicurazione dell'Azienda, con oneri a loro carico.

Il legale incaricato dovrà informare costantemente l'Azienda sullo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico. Al suddetto legale saranno riconosciute dall'Azienda in corso di causa, le dovute anticipazioni a titolo di rimborso spese e onorari, secondo le indicazioni dell'Ordine degli Avvocati di Monza.

**Art. 6**

***Scelta del legale da parte del dipendente***

Se il dipendente individua nell'elenco fornito dall'Azienda il proprio difensore, ogni rapporto economico con il legale, sarà tenuto dalla Compagnia di Assicurazione o direttamente dall'Azienda, che assumono gli oneri di difesa.

Al contrario, qualora il dipendente - in ossequio al principio della libera scelta del legale - intenda nominare un difensore di sua esclusiva fiducia, non inserito nell'elenco dell'Azienda, dovrà comunicare alla stessa tale scelta, che dovrà comunque essere gradita all'Azienda ma tenere a proprio carico tutti gli oneri difensivi sino al favorevole esito del procedimento. Anche in tal caso, il dipendente deve comunque comunicare all'Azienda l'inizio del procedimento nel più breve tempo possibile e comunque entro 10 giorni dalla notifica dell'atto di avvio del procedimento, unendo copia di quest'ultimo. Deve altresì indicare la scelta di avvalersi di un legale di sua fiducia ed il suo nominativo (all. 1). L'Azienda rimborserà al dipendente le spese legali dallo stesso sostenute, nella misura prevista all'art. 4 (escluse eventuali spese di trasferta) subordinatamente alla presentazione di istanza di rimborso (all. 3) alla quale dovranno essere allegate:

- copia del provvedimento giudiziario, con l'indicazione della data in cui esso è passato in giudicato (ultimo grado di giudizio/scadenza termini per impugnazione) o comunque concluso in via definitiva;



- parcella quietanzata e dettagliata dell'attività svolta dal difensore, con espressa indicazione dei parametri applicati, così da consentire all'Ufficio le opportune verifiche; dovrà essere altresì prodotta documentazione probante l'attività svolta dal legale, quale ad es. copia dei verbali di udienza, comparse, note, ecc.

I principi succitati si applicano anche nei casi di procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso sarà nei limiti di quanto liquidato dal Giudice.

Qualora il dipendente intenda nominare un difensore di sua fiducia, senza il previo gradimento dell'Azienda, ove anche vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri resteranno interamente a suo carico.

L'assunzione diretta degli oneri legali da parte dell'Azienda, così come l'assunzione indiretta (rimborso) è limitata ad un solo legale. Il Professionista sarà pienamente responsabile per l'operato dei domiciliatari da lui nominati e per il pagamento dei relativi compensi.

#### **Art. 7**

#### ***Polizze personali dei dipendenti***

Il dipendente all'atto della richiesta di patrocinio legale, è tenuto a dichiarare all'Azienda, qualora ne sia in possesso, estremi delle polizze personali di responsabilità civile professionale e/o di tutela legale.

#### **Art. 8**

#### ***Rimborso all'Azienda delle spese legali in caso di condanna del dipendente***

Il dipendente che sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, in conseguenza dei fatti a lui imputati, per averli commessi con *dolo o colpa grave*, sarà tenuto a rifondere all'Azienda gli oneri sostenuti dalla stessa per la sua difesa.

Le eventuali spese di giudizio liquidate al dipendente, ammesso al patrocinio legale con assunzione diretta dei relativi oneri a carico dell'Azienda, costituiranno credito di quest'ultima che a tal fine provvederà, ove possibile, a trattenerle dalle ordinarie spettanze retributive.

#### **Art. 9**

#### ***Rimborso spese legali al dipendente in caso di conclusione favorevole del procedimento***

Il dipendente al quale sia stata negata l'assistenza legale diretta dell'Azienda, ai sensi degli artt. 2 e 3 per presunto conflitto di interesse, ha diritto, nel caso di conclusione favorevole del procedimento e qualora sia stato escluso detto conflitto, al rimborso delle spese sostenute, così come previste all'art. 4 (ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal Giudice), ove il legale fosse stato individuato tra quelli aziendali. In questo caso il dipendente sarà tenuto a presentare istanza di rimborso (ved. all. 3) allegando la documentazione richiamata nell'art. 6.

Per "*conclusione favorevole del procedimento*" si intende generalmente:

- in materia penale: la fattispecie in cui il dipendente sia stato prosciolto da ogni addebito perché il fatto non sussiste, perché non lo ha commesso o perché è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, per stato di



necessità, di legittima difesa. I motivi del proscioglimento dovranno risultare dalla sentenza o dal decreto di archiviazione del GIP, eventualmente corredato della richiesta di archiviazione avanzata dal PM;

- in materia civile: la fattispecie in cui il dipendente venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale. La definizione vale anche per le controversie rientranti nell'area della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, nelle quali questi sia tenuto a compiere accertamenti in ordine alle eventuali responsabilità risarcitorie ed, eventualmente, ad emettere le relative sentenze di condanna;
- in materia contabile: la fattispecie in cui il giudice contabile abbia accertato che il danno non è stato causato da comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere dal dipendente in violazione dei suoi doveri d'ufficio, o comunque colposi, conseguentemente ritenendolo esente da ogni responsabilità per danno erariale.

Si precisa tuttavia che le suindicate fattispecie sono solo esemplificative, in quanto derivate da elaborazioni giurisprudenziali e dottrinali in materia. Conseguentemente, essendo le stesse soggette a variazioni e oscillazioni, il riconoscimento del rimborso delle spese o la richiesta di restituzione all'Azienda verrà analizzata sulla base dei principi maggioritari emergenti.

Le sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (es. prescrizione, amnistia) non legittimano al rimborso delle spese legali.

Si è ammessi al rimborso delle spese legali sopportate in sede di indagini preliminari concluse con l'archiviazione della "notitia criminis"; in tal caso è però necessario che la formulazione del decreto di archiviazione risulti completamente assolutoria e non collegata a cause che inibiscano l'accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del reato.

#### **Art. 10**

##### ***Consulenze tecniche***

L'Azienda mette a disposizione del dipendente, per l'assistenza nei procedimenti civili, penali ed amministrativi, con gli stessi presupposti e le stesse modalità previsti per il patrocinio dell'avvocato, un consulente tecnico.

Il dipendente, a tal proposito, dovrà compilare apposita istanza (ved. all.1 bis).

Nei procedimenti attinenti la responsabilità sanitaria, si precisa che l'Azienda fornirà il supporto del medico legale, eventualmente affiancato da medico specialista nella materia oggetto della controversia (ved. all. 1bis). Attesa la maggior frequenza delle controversie in materia sanitaria, è previsto un elenco dei medici legali, visionabile sul sito aziendale.

Per le modalità di iscrizione vale quanto previsto per gli avvocati agli artt. 4 e 5.

#### **Art. 11**

##### ***Surrogazione dell'Azienda al dipendente nel chiedere all'assicurazione il rimborso degli oneri difensivi sostenuti per la sua difesa***

L'Azienda, ha diritto di surrogarsi al dipendente, nei limiti di quanto sostenuto e/o rimborsato per la sua difesa, nei confronti di eventuali assicurazioni presso le quali il dipendente medesimo abbia contratto o risulti comunque beneficiario di polizze assicurative per il rischio "spese di lite giudiziaria" (o equivalenti diciture).



**Art. 12**

**Medici in formazione specialistica**

Per quanto riguarda i medici in formazione specialistica, si rinvia al D.Lgs 17.08.1999 n. 368 comma 3 "l'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale".

Conseguentemente, il medico specializzando potrà attingere all'elenco dei legali fiduciari dell'Azienda, sopportandone tuttavia tutti gli oneri relativi all'assistenza (spese, diritti, onorari, etc.).

**Art. 13**

**Obbligatorietà**

Tutti i succitati adempimenti procedurali a carico del dipendente istante costituiscono un onere per il medesimo: pertanto i dipendenti che non effettuino gli adempimenti sopra citati nei tempi e con le modalità prescritte non potranno avvalersi dell'istituto contrattuale del patrocinio legale e quindi della possibilità di chiedere all'azienda l'assunzione/rimborso di qualsivoglia onere difensivo.

**Allegati:**

- **n. 1** fac-simile istanza di patrocinio legale
- **n. 1bis** fac-simile richiesta consulenza medico legale
- **n. 2** fac-simile richiesta di collaborazione con l'Azienda da parte degli avvocati
- **n. 2bis** fac-simile richiesta di collaborazione con l'Azienda da parte dei consulenti medico-legali
- **n. 3** fac-simile istanza di rimborso spese legali e/o di consulenza medico-legale

**Luogo e data**

Spett.  
Azienda Socio Sanitaria  
Territoriale (ASST) di Monza  
SS Advocatura e Gestione  
Assicurazioni e Sinistri  
Via Pergolesi 33  
**20900 - MONZA (MB)**

**Oggetto:** istanza di patrocinio legale ai sensi del Regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza.

Il/la sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... il .....  
Codice Fiscale .....  
residente in ..... via .....  
tel. n. .... E-mail .....  
dipendente di questa Azienda in qualità di .....  
.....MATR.....  
in servizio presso .....  
comunica di aver ricevuto comunicazione/notifica in data .....  
dell'atto allegato in copia.

Dichiara che il fatto per il quale è stato avviato il procedimento non è in conflitto con gli interessi dell'Azienda e che è inerente alle mansioni al suo interno.

**Il/La sottoscritto/a richiede l'assistenza legale** ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del CCNL 19.12.2019 (dell'Area Sanità)/dell'art. 25 del CCNL 08.06.2000 (Dirigenza PTA)/dell'art. 26 del CCNL del 20.09.2001 ed integrativo del CCNL stipulato in data 07.04.1999 (Comparto) e del Regolamento in atto presso codesta Azienda relativo al patrocinio legale.

**A tal fine dichiara**

- voler usufruire, ai fini della difesa in giudizio, nell'ambito dell'elenco dei professionisti individuati dall'Azienda, del patrocinio dell'Avvocato  
.....  
.....  
.....

- voler usufruire, ai fini della difesa in giudizio, del legale designato dalla Compagnia di Assicurazione con la quale l'Azienda ha stipulato polizza RCT/O
- voler usufruire, ai fini della difesa in giudizio, di un legale di propria fiducia individuandolo nella persona dell'Avvocato

.....  
.....  
.....

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e smi.

**dichiara (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c.)**

- di non aver contratto né di essere beneficiario di polizze assicurative;
- di aver contratto e/o di essere beneficiario/a di polizze assicurative di cui si allega copia.

Distinti saluti

Firma

Allegati:

- copia atto
- copia polizza assicurativa

**Luogo e data**

Spett.  
Azienda Socio Sanitaria  
Territoriale (ASST) di Monza  
SS Avvocatura e Gestione  
Assicurazioni e Sinistri  
Via Pergolesi 33  
**20900 – MONZA (MB)**

**Oggetto:** richiesta di consulente tecnico ai sensi del Regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza.

Il/la sottoscritto/a .....  
nato/a a ..... il .....  
Codice Fiscale .....  
residente in ..... via .....  
tel. n. .... E-mail .....  
dipendente di questa Azienda in qualità di .....  
..... MATR. ....  
in servizio presso .....  
comunica di aver ricevuto comunicazione/notifica in data .....  
dell'atto allegato in copia.

Dichiara che il fatto per il quale è stato avviato il procedimento non è in conflitto con gli interessi dell'Azienda e che è inerente alle mansioni al suo interno.

**Il/La sottoscritto/a richiede l'assistenza di un consulente tecnico** ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del CCNL 19.12.2019 (dell'Area Sanità)/dell'art. 25 del CCNL 08.06.2000 (Dirigenza PTA)/dell'art. 26 del CCNL del 20.09.2001 ed integrativo del CCNL stipulato in data 07.04.1999 (Comparto) e del Regolamento in atto presso codesta Azienda relativo al patrocinio legale.

**A tal fine dichiara**

voler usufruire, ai fini della difesa in giudizio, nell'ambito dell'elenco dei professionisti individuati dall'Azienda, del Consulente medico legale  
.....  
.....  
.....

voler usufruire, ai fini della difesa in giudizio, del Consulente medico legale designato dalla Compagnia di Assicurazione con la quale l'Azienda ha stipulato polizza RCT/O

voler usufruire, ai fini della difesa in giudizio, di un medico legale di propria fiducia individuandolo nella persona di

.....  
.....  
.....

voler usufruire, ai fini della difesa in giudizio, di un consulente tecnico individuandolo nella persona di

.....  
.....  
.....

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e smi, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

**dichiara (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c.)**

di non aver contratto né di essere beneficiario di polizze assicurative;

di aver contratto e/o di essere beneficiario/a di polizze assicurative di cui si allega copia.

Distinti saluti

Firma

\_\_\_\_\_

Allegati:

- copia atto
- copia polizza assicurativa

**Luogo e data**

Al  
 Direttore Generale  
 Azienda Socio Sanitaria  
 Territoriale (ASST) di Monza  
 Via Pergolesi 33  
20900 – MONZA (MB)

**Oggetto: richiesta di collaborazione**

Il sottoscritto .....  
 nato/a a ..... il .....  
 Codice Fiscale .....  
 residente in ..... via .....  
 con studio in .....  
 tel. n. .... fax n. ....  
 e mail ..... pec .....

preso atto del "Regolamento del patrocinio legale dei dipendenti e dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza"

**chiede**

di essere inserito nell'elenco degli Avvocati fiduciari dell'Azienda per il conferimento di incarichi sia di difesa e rappresentanza in giudizio dell'Azienda stessa e/o dei suoi dipendenti, sia per l'assistenza nella gestione di procedure stragiudiziali, per i seguenti settori giuridico-legali (barrare i settori interessati):

- CIVILE                                       LAVORO                                       AMMINISTRATIVO  
 PENALE                                       TRIBUTARIO/FISCALE

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/00 e s.m.i., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,

**Dichiara**

- di essere iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati del Foro di .....al n.....dal .....
- di non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- di impegnarsi a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Azienda per tutta la durata di inserimento nell'elenco;

- che non sussiste allo stato, conflitto di interessi in ordine all'assunzione di eventuali incarichi, in relazione a quanto disposto dall'art. 37 del Codice Deontologico Forense;
- di rendere noto con un preventivo di massima l'importo del compenso sulla base dei parametri ministeriali adottati con decreto ministeriale 10.03.2014, n. 55 e s.m.i. e di essere disponibile a pattuire con l'Azienda la misura definitiva;
- di avere un'esperienza almeno quinquennale nell'ambito del settore prescelto;
- di aver maturato un'esperienza professionale negli ambiti della Pubblica Amministrazione (pubblico impiego e/o appalti, etc.) e/o della responsabilità sanitaria;
- di accettare le condizioni del Regolamento aziendale per il patrocinio e di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nel codice etico comportamentale aziendale e regionale;
- di essere in possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.);
- di essere  / non essere  in possesso della polizza assicurativa n. .... stipulata con la compagnia di assicurazione ..... e valida dal ..... al .....

Prende altresì atto, ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs n. 101/2018 che:

- il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale;
- il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari per perseguire le sopracitate finalità;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco ed eventuale affidamento dell'incarico professionale. Il rifiuto comporta il mancato inserimento nell'elenco;
- agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15,16,17,18,20,21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE del D.Lgs 196/2003.

Distinti saluti

Firma

---

Allegati:

- copia sottoscritta del curriculum vitae con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 come novellato dal D.Lgs n. 101/2018 contenente i dati anagrafici e gli elementi necessari per desumere la presenza di tutti i titoli di ammissibilità e di valutazione;
- copia fotostatica di un valido documento di identità.

**Luogo e data**

Al  
Direttore Generale  
Azienda Socio Sanitaria  
Territoriale (ASST) di Monza  
Via Pergolesi 33  
**20900 – MONZA (MB)**

**Oggetto: richiesta di collaborazione**

Il sottoscritto .....  
nato/a a ..... il .....  
Codice Fiscale .....  
residente in ..... via .....  
con studio in .....  
tel. n. .... fax n. ....  
e mail ..... pec .....  
preso atto del "Regolamento del patrocinio legale dei dipendenti e dell'Azienda  
Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza"

**chiede**

di essere inserito nell'elenco dei Consulenti medico legali fiduciari dell'Azienda  
per il conferimento di incarichi di consulenza tecnica sia nell'ambito di  
procedimenti giudiziari a carico dell'Azienda stessa e/o dei suoi dipendenti, sia  
per l'assistenza nella gestione di procedure stragiudiziali.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del  
D.P.R. 445/00 e s.m.i., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o  
uso di atti falsi,

**dichiara**

- di essere iscritto all'Albo (Ordine dei Medici, o altro) .....  
di ..... dal .....
- di non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la  
capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- che non sussiste allo stato, conflitto di interessi in ordine all'assunzione di  
eventuali incarichi;
- di essere disponibile a praticare parcelle contenute ed a concordarle con  
l'Azienda;

- di accettare le condizioni del Regolamento aziendale per il patrocinio e di impegnarsi a rispettare le disposizioni contenute nel codice etico comportamentale aziendale e regionale;
- di essere in possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.).

Prende altresì atto, ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003 come novellato dal D.Lgs n. 101/2018 che:

- il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale;
- il trattamento sarà effettuato dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari per perseguire le sopracitate finalità;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco ed eventuale affidamento dell'incarico professionale. Il rifiuto comporta il mancato inserimento nell'elenco;
- agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15,16,17,18,20,21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE del D.Lgs 196/2003.

Distinti saluti

Firma

---

Allegati:

- copia sottoscritta del curriculum vitae con esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 come novellato dal D.Lgs n. 101/2018 contenente i dati anagrafici e gli elementi necessari per desumere la presenza di tutti i titoli di ammissibilità e di valutazione;
- copia fotostatica di un valido documento di identità.

**Luogo e data**

Spett.  
 Azienda Socio Sanitaria  
 Territoriale (ASST) di Monza  
 SS Avvocatura e Gestione  
 Assicurazioni e Sinistri  
 Via Pergolesi 33  
**20900 – MONZA (MB)**

**Oggetto:** istanza di rimborso spese legali e/o di consulenza ai sensi del Regolamento dell’Azienda

Il/la sottoscritto/a .....

nato/a a ..... il .....

Codice Fiscale .....

residente in ..... via .....

tel. n. .... e-mail .....

dependente di questa Azienda in qualità di.....

.....MATR.....

in servizio presso .....

comunica che il procedimento giudiziario RGNR n. .... è stato definito come da atto allegato.

Precisa che il provvedimento è passato in giudicato il .....

Chiede pertanto il rimborso di tutti gli oneri sostenuti.

A tal fine allega:

- copia del provvedimento che definisce il giudizio;
- parcella analitica dell’attività svolta dal difensore, con documentazione probante (copia verbali di udienza, comparse, note, ecc.);
- fattura debitamente quietanzata dal difensore Avv. ....
- fattura debitamente quietanzata dal Consulente .....

Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e smi, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o usi di atti falsi,

**dichiara**

anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1910 c.c. e con riferimento al procedimento giudiziario per cui chiede il rimborso delle spese legali, di:

- non aver contratto né di essere beneficiario/a di polizze assicurative che conferiscano diritto al/alla dichiarante di chiedere a Compagnie di

Assicurazione il rimborso di oneri difensivi sostenuti in procedimento giudiziario;

- aver contratto polizze assicurative, di cui si allega copia, con la seguente/i Compagnia/e Assicuratrice/i .....  
 .....che prevedono, in favore del dichiarante, diritto a chiedere il rimborso di spese legali per oneri difensivi sostenuti in procedimento giudiziario e, in tal ultimo caso:
- di aver chiesto e/o che intende chiedere alla/e seguente/i Compagnia/e Assicuratrice/i.....  
 il totale rimborso delle spese legali corrisposte dal dichiarante al proprio difensore per l'attività defensionale svolta nel citato procedimento giudiziario;
- di aver chiesto e/o che intende chiedere alla/e seguente/i Compagnia/e .....  
 il rimborso della sola differenza tra quanto eventualmente rimborsabile dall'Azienda e quanto effettivamente pagato dal dichiarante al proprio difensore a titolo di spese legali per l'attività defensionale svolta nel citato procedimento giudiziario e, conseguentemente:
- di rinunciare a chiedere alla/e suddetta/e Compagnia/e .....  
 e/o di ottenere dalle stesse, qualsivoglia rimborso di oneri difensivi nell'eventualità che l'Azienda proceda al rimborso dei suddetti oneri. La rinuncia è da intendersi quindi per la misura coincidente con la somma eventualmente rimborsata dall'Azienda.

Firma

Allegati:

- copia del documento di riconoscimento
- copia atto di definizione del procedimento giudiziario
- parcella analitica della attività svolte (con documentazione probante) dal legale
- fattura quietanzata Avvocato
- fattura quietanzata CTP
- copia polizza assicurativa